

Mandato collettivo, riconoscimento di debito operato in solido e inefficacia ex articolo 64 legge fall.

Tribunale di Monza, 13 ottobre 2015. Presidente Mirko Buratti.
Estensore Giovanni Battista Nardecchia.

Accertamento del passivo - Caratteristiche - Principio dispositivo

Il giudizio di accertamento del passivo dinanzi al giudice delegato si muove nell'ambito delle deduzioni delle parti, trattandosi pur sempre giudizio civile informato al principio dispositivo e, dunque, soggetto alle regole dell'articolo 112 c.p.c., così come espressamente previsto dall'articolo 95, comma 3, legge fall. nella parte in cui esplicita che il giudice decide nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati.

Accertamento del passivo - Eccezione in senso stretto - Eccezione revocatoria - Rilievo officioso - Esclusione

L'eccezione revocatoria rientra tra le eccezioni in senso stretto sottratte al rilievo officioso del giudice.

Mandato - Mandato collettivo - Unicità dell'affare considerato indivisibile dalla volontà delle parti

Il mandato conferito da più soggetti per l'esecuzione di un affare unico, inscindibile nella sua oggettività e considerato indivisibile dalla volontà delle parti, le quali hanno tutte un interesse alla sua conclusione e che non può concludersi senza il comune apporto, ha natura di mandato collettivo di cui all'articolo 1726 c.c.

Mandato - Mandato collettivo - Unicità dell'affare considerato indivisibile dalla volontà delle parti - Assunzione di obbligazioni in solido - Atto a titolo gratuito - Inefficacia ex articolo 64 legge fall. - Esclusione

In presenza di mandato collettivo ex articolo 1726 c.c., si deve escludere l'esistenza di una pluralità di mandati, cosicché il riconoscimento di debito operato in solido dai singoli mandanti non può qualificarsi come atto di acollo di un debito altrui parzialmente inefficace ex articolo 64 legge fall.

(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

Tribunale civile di Monza
Sezione Terza Civile - Fallimentare
Sezione Fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

dott. Mirko Buratti Presidente
dott. Giovanni Battista Nardecchia Giudice rel.
dott. Alberto Crivelli Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista l'opposizione allo stato passivo depositata dall'avv. G.V., avverso il provvedimento di esecutività dello stato passivo reso dal G.D. dott.ssa Cinzia Fallo nella procedura fallimentare della A. Costruzioni srl (fall. n. 59/2014) con il quale era ammesso parzialmente il credito in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2) c.c. per € 37.444,92;

letta la comparsa di costituzione della curatela del fallimento

sentito il giudice relatore;

premesso che:

-è onere dell'opponente depositare in sede di opposizione tutta la documentazione già prodotta in sede di ammissione e quella ulteriore che si ritiene pertinente a fornire la prova del credito;

rilevato che:

l'opponente ha sollevato in via preliminare l'eccezione di illegittimità della decisione in quanto fondata su un'eccezione di revocatoria ex art. 64 l.fall., non sollevata precedentemente dalla curatela;

secondo la difesa dell'opponente ciò avrebbe comportato un vizio di ultrapetizione della decisione oltre che una lesione del diritto di difesa del creditore;

a prescindere da ogni questione di fatto in ordine all'effettiva mancanza di un'eccezione di revocatoria da parte dei curatori (se cioè essa sia stata effettivamente sollevata anche se non riportata nel verbale dell'adunanza, così come sostenuto dalla difesa del fallimento) va sottolineato come l'eccezione della difesa dell'opponente non potrebbe in ogni caso condurre ad un accoglimento della domanda a prescindere dal suo esame nel merito;

al di là di ogni profilo classificatorio della natura del giudizio di accertamento del passivo dinanzi al giudice delegato, non vi sono dubbi

sul fatto che esso si muova nell'ambito delle deduzioni delle parti trattandosi pur sempre di un giudizio civile, informato dal principio dispositivo, dunque soggetto alle regole dell'art. 112 c.p.c, così come espressamente previsto dall'art. 95 comma 3 l.fall. nella parte in cui esplicita che il giudice decide "nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati";

è altrettanto indubbio che nell'ambito delle eccezioni in senso stretto sottratte al rilievo officioso rientri l'eccezione revocatoria;

è parimenti consolidato il principio secondo cui il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame (Cass. 10516/2009);

ne consegue che non potendosi ipotizzare nel caso di specie una nullità assoluta ed insanabile della decisione, va esaminata la fondatezza dell'opposizione sulla base anche delle eccezioni tempestivamente sollevate dalla curatela nella comparsa di costituzione e quindi anche di quella revocatoria ex art. 64 l.fall.

eccezione legittimamente sollevata alla luce del condivisibile orientamento della suprema corte secondo cui "La struttura del procedimento di accertamento dello stato passivo, connotata da una prima fase di cognizione sommaria dove non è prevista la formale costituzione del curatore a mezzo di difensore tecnico, implica che il curatore stesso possa proporre le eccezioni in senso stretto, non sollevate in sede di verifica del passivo, nel giudizio di opposizione allo stato passivo (Cass. 4 aprile 2013 n. 8246);

tale principio, infatti, legittima la proposizione di nuove eccezioni rispetto a quelle proposte dalla stesso curatore in sede di verifica, tra le quali vanno quindi ricomprese anche quelle eventualmente sollevate dal giudice delegato, anche nel caso in cui esse non rientrino nel novero di quelle rilevabili d'ufficio;

nel merito il credito azionato è relativo a prestazioni professionali rese in favore di tre società facenti capo ad un unico gruppo di riferimento: la A. P. srl, la Immobiliare Vi. srl e la A. Costruzioni srl in relazione alla definizione dei rapporti tra tali società e la Lombarda Petroli spa ed i signori T. avuto riguardo all'area sita in Comune di Vi. denominata Ecocity (cfr. Conferma incarico in data 26/11/2009, sub. doc. 1 del fascicolo della difesa dell'opponente);

a fronte dell'espletamento delle prestazioni le tre società si riconoscevano debentrici in solido dell'avv. G. V. dell'importo di € 126.869,23 per onorari, € 18.374,25 per spese generali e diritti, € 30.210,64 per IVA ed € 5.809,74 per CPA, cfr. doc. 2 del fascicolo della difesa dell'opponente);

la difesa della curatela ha eccepito che il mandato professionale non sarebbe configurabile come mandato collettivo ai sensi dell'art. 1726, ma come una pluralità di mandati con la conseguenza che il riconoscimento

di debito in solido sarebbe da qualificarsi come atto di acollo di un debito altrui e come tale parzialmente inefficace ex art. 64 l.fall.

dal punto di vista soggettivo è possibile che più soggetti conferiscano congiuntamente incarico ad una sola persona affinché porti a compimento un determinato incarico;

il contratto che viene in essere non possiede nessuna peculiarità, se non quella di presentare una parte soggettivamente complessa;

l'art. 1726 c.c. definisce come mandato collettivo il contratto mediante il quale più persone conferiscono l'incarico con un unico atto e per un affare di interesse comune;

a questo riguardo è l'oggetto a decidere se si tratta di uno o più contratti di mandato;

se l'incarico è unitario altrettanto dovrà considerarsi il contratto; qualora invece vengano in esame differenti condotte del mandatario, ciascuna delle quali da porre in essere per conto di un singolo mandante, si avrà pluralità di mandati conferiti in un medesimo contesto documentale;

come è ben noto con unicità dell'atto non si intende unicità del documento contrattuale, ma un unico atto di volontà di tutti i soggetti; si avrà pertanto un unico atto di conferimento sia quando ciascun mandante emetta contestualmente singole dichiarazioni, sia quando le medesime dichiarazioni, pur essendo emesse in momenti diversi, siano tali da porre in essere una fattispecie unitaria di mandato a formazione progressiva

per quanto attiene al secondo requisito richiesto, cioè l'unicità dell'affare di interesse comune, si ritiene che esso sussista ogniqualvolta si tratti di un affare unico in quanto inscindibile nella sua oggettività e considerato indivisibile dalla volontà delle parti (cfr. Cass. 22529/2011); perciò risulta necessario chiarire la reale volontà dei soggetti mandanti e verificare se abbiano voluto porre in essere un affare unitario ed inscindibile per tutti i mandanti oppure una somma di più affari distinti e separabili tra loro, nel senso che il compimento di ciascun affare si palesa suscettibile di soddisfare l'interesse del rispettivo mandante indipendentemente dalla conclusione dell'altro o degli altri affari;

la circostanza, peraltro, che una pluralità di soggetti conferisca il mandato con un unico atto può rappresentare solo un indizio della coincidenza di interessi, ma non è sufficiente perché ricorra il secondo dei suindicati presupposti, e cioè la sussistenza di un affare comune, che interessi ugualmente tutti i vari mandanti, per l'identità dell'oggetto o del contenuto, cioè di un affare unico, indivisibile ed indistinto;

tipica ipotesi di mandato collettivo è costituita dall'arbitrato, riconducibile ad un mandato conferito congiuntamente, in quanto dà vita ad un rapporto che interessa non solo una delle parti compromittenti, ma anche l'altra, in quanto solo dal concorso della volontà di entrambe le

parti viene conferito al collegio arbitrale il mandato a definire la controversia;

altra ipotesi di mandato collettivo è quella del mandato conferito da più soggetti per l'acquisto di un bene, atteso che in tal caso il mandatario o acquista il bene o non l'acquista; laddove la revoca di uno dei soggetti componenti la parte mandante renderebbe, in caso di acquisto, inadempiente il mandatario, tenuto ad acquistare il bene nella sua interezza, e non di una parte soltanto;

viceversa, non costituisce mandato collettivo quello conferito dai contitolari di un bene per la sua alienazione, essendo ben possibile la vendita separata di ciascuna quota di proprietà del bene da parte di ogni singolo contitolare (Cass.n. 16678/2002);

nel caso di specie il mandato era stato conferito per la definizione dei rapporti tra la A. P. srl, la Immobiliare Vi. srl e la A. Costruzioni srl da una parte e la Lombarda Petroli spa ed i signori T. dall'altra, avuto riguardo all'area sita in Comune di Vi. denominata Ecocity;

rapporti che riguardavano la stipulazione di più contratti destinati a disciplinare un'operazione economica avente ad oggetto l'alienazione, da parte di T., di un'area in Comune di Vi. (denominata Ecocity), a fronte di un parziale pagamento in denaro e della permuta di una porzione degli edifici da realizzare su tale area a cura e spese degli acquirenti A. (cfr. premessa agli accordi riportati nel documento 6 del fascicolo della difesa dell'opponente);

rapporti che hanno sempre visto come parte contrattuale anche la A. Costruzioni srl;

pare evidente come alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali sopra richiamati il mandato conferito all'avv. V. dalle società del gruppo A., tra cui la fallita, per la definizione dei rapporti con la Lombarda Petroli spa ed i signori T. per l'acquisto dell'area denominata Ecocity integri un mandato collettivo stante la sussistenza di un affare unico in quanto inscindibile nella sua oggettività e considerato indivisibile dalla volontà delle parti avendo tutte un interesse alla sua conclusione e non potendo lo stesso concludersi senza il comune apporto (A. Costruzioni srl era la prima firmataria degli accordi e degli impegni sia con Lombarda Petroli che con la famiglia T.; l'Immobiliare Vi. srl doveva dare esecuzione alla permuta; A. Costruzioni srl aveva rilasciato garanzie fideiussorie per l'adempimento delle permutate);

il conferimento dell'incarico professionale da parte dell'A. P. Srl, della Immobiliare Vi. Srl e della A. Costruzioni srl all'avv. V. ha quindi determinato l'insorgenza di una responsabilità solidale delle società nei confronti del professionista, con la conseguenza che, il successivo riconoscimento di debito non può certo integrare un atto gratuito ai sensi dell'art. 64 l.fall.;

ne deriva l'accoglimento dell'opposizione;

le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette il credito dell'avv. G. V. al passivo del fallimento della A. Costruzioni srl (fall. n. 59/2014) per € 119.728,85 (di cui € 112.334,76 per compensi ed € 7.394,09 per interessi al tasso legale dall'1/1/2011 al 19/3/2014) in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per € 30.195,59 in via chirografaria (di cui € 4.493,39 per C.P.A. ed € 25.702,20 per IVA);

condanna la curatela del fallimento A. Costruzioni srl (fall. n. 59/2014) a rimborsare all'avv. G. V. Le spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.078,00 di cui € 98,00 per anticipazioni;

Così deciso il 13/10/2015 in Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza.